



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 1

Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 gennaio 2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA CIVICA AI FIGLI DI IMMIGRATI, NATI IN ITALIA E RESIDENTI A TORINO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- le esperienze migratorie e il conseguente mutamento della composizione della società europea, italiana e locale in termini di multiculturalità pongono significative sfide al governo locale, principalmente sul piano della tutela dei diritti fondamentali, della legalità e dell'integrazione;
- il tema dell'integrazione dei cittadini stranieri, in particolare, rappresenta un impegno sul quale si gioca il futuro del nostro Paese e rispetto al quale la politica ha un ruolo determinante;
- nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio di Europa il 6 novembre 1997, firmata, ma ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto interno, l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul suo territorio e ivi residenti legalmente e abitualmente" (articolo 6, paragrafo 4, lettera d);
- l'articolo 3 della Costituzione italiana garantisce che "tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- il rapporto tra cittadini italiani e stranieri dovrebbe fondarsi su un patto di cittadinanza, di reciproco rispetto, basato su regole, valori, diritti e doveri;
- urge la necessità per il nostro Comune di lanciare un segnale importante al Parlamento e al Governo affinché si arrivi a un voto da parte del Senato sul Disegno di legge S 2092 recante titolo "Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza";

CONSIDERATO CHE

- la proposta di legge in discussione al Senato darebbe il via allo *Ius Soli temperato* e allo *Ius*

Culturae. Queste sarebbero le nuove fattispecie per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri:

- Ius Soli Temperato: Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per avere la cittadinanza occorre una dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età;
- Ius Culturae: per ottenere la cittadinanza il minore straniero, nato in Italia o entrato nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli di istruzione presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso. La richiesta va fatta dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, o dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età;
- la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza la Legge di riforma della cittadinanza il 15 ottobre 2015, ma da allora il testo giace in Senato in attesa della promulgazione definitiva;
- la legge, pur nei suoi limiti (si riscontrano infatti profili discriminatori nella non attribuzione della cittadinanza ai bambini i cui genitori non abbiano un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale e a quelli che non concludono positivamente un ciclo di studi), costituisce un passo in avanti per il riconoscimento della cittadinanza a persone cresciute nel nostro Paese;
- l'attribuzione della cittadinanza onoraria può rappresentare un prezioso contributo per un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, anche se tale provvedimento non ha ovviamente un valore giuridico, ma solo simbolico;

VALUTATO CHE

- la legge che disciplina attualmente la cittadinanza italiana (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992) è basata prevalentemente sullo "Ius sanguinis";
- lo stesso Presidente della Repubblica ha più volte encomiato i Comuni, le Province e le Regioni che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere concretamente la discussione e la consapevolezza sul tema del conferimento della cittadinanza alle persone straniere;
- in attesa dell'auspicata riforma della legge sulla cittadinanza può essere attuato dal Comune di Torino un importante atto simbolico di grande valore civile quale il conferimento della

- cittadinanza onoraria ai figli nati in Italia da cittadini stranieri;
- assumere questa iniziativa è nelle prerogative dell'ente locale in quanto sede dell'anagrafe e detentore di un rapporto diretto con i propri cittadini;
 - è necessario affermare il diritto alla non discriminazione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che vivono in Italia, promuovendo, anche con atti simbolici, l'eliminazione di ingiuste limitazioni al godimento di diritti e facoltà nei confronti di persone che sin dalla nascita sono inserite nella vita civile e sociale del Paese;
 - in alcuni comuni italiani è già attivo lo strumento della "Civil Card", un documento di pre-cittadinanza che certifica il profilo storico anagrafico grazie al quale il titolare può legittimamente presentare la domanda per diventare cittadino italiano, registrando tutti i dati storico-anagrafici, tra cui nascita, vaccinazioni e iscrizione a scuola;

IMPEGNA

La Sindaca a conferire, come atto simbolico, la cittadinanza civica, così come previsto dall'articolo 7 punto 5 dello Statuto della Città, alle persone nate a Torino e non in possesso della cittadinanza italiana, attraverso la modalità della "Civil Card".
